

L'amministratore di sostegno, un nuovo istituto ancora in rodaggio

Interdizione, Inabilitazione e Amministratore di Sostegno: quali i diversi effetti?

L'articolo 2 del Codice Civile definisce la **capacità di agire** come la capacità, acquisita al compimento della maggiore età, di esercitare in maniera autonoma e libera i diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico. Si presume quindi che un diciottenne abbia piena capacità di intendere e volere e possa pertanto compiere atti giuridici come ad esempio stipulare un contratto.

I problemi si pongono quando, per patologie originarie o sopravvenute, la persona presenta un vizio che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. Ad esempio una persona affetta da demenza, a seconda del livello di compromissione, potrebbe non essere più in grado di usare appropriatamente il denaro, di amministrare i suoi beni o semplicemente di svolgere ordinarie mansioni quotidiane come fare la spesa.

Per evitare che tali persone vengano esposte a gravi pregiudizi e responsabilità, l'ordinamento giuridico, prima della legge del 2004 istitutiva della figura dell'amministratore di sostegno, prevedeva due note forme di tutela: l'interdizione e l'inabilitazione.

In termine di effetti giuridici, le differenze tra i tre istituti sono molto nette, infatti:

Interdizione

Il soggetto interdetto perde completamente la

capacità di agire, rimane quindi persona titolare di diritti e doveri ma non può compiere atti aventi effetti giuridici. Essa è rappresentata da un **tutore** il quale è tenuto a rendere conto al giudice tutelare di quanto operato nell'interesse dell'interdetto. Per gli atti di maggiore rilievo il tutore può efficacemente agire solo previa autorizzazione del tribunale.

ASPETTO NEGATIVO: l'interdizione è un meccanismo espropriativo di qualunque facoltà giuridica e dunque estremamente frustrante e portatore di stigma.

Inabilitazione

Il soggetto inabilitato perde parzialmente la capacità di agire: egli può compiere autonomamente atti di natura non patrimoniale come riconoscere un figlio naturale, contrarre matrimonio, fare testamento. Può inoltre amministrare autonomamente i propri beni e compiere gli atti di ordinaria amministrazione (ad esempio pagare le bollette). Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria invece l'assistenza ed il consenso di un **curatore** e, per atti di particolare rilievo (come vendere immobili), serve l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

ASPETTO NEGATIVO: l'inabilitazione è povera di efficacia, soprattutto nei casi cronici di indecisione e apatia.

Amministratore di sostegno

La persona tutelata dall'amministratore di sostegno non subisce l'annullamento delle capacità, per cui può continuare a compiere validamente atti giuridici. Il giudice tutelare ha il compito di emanare un decreto di nomina dell'amministratore, con indicati gli atti che esso deve compiere a favore della persona. Può trattarsi di uno o più atti che il soggetto ha difficoltà di attuare per motivi fisici o psichici, trovandosi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e interessi. Situazioni pratiche e ordinarie come ad esempio la riscossione della pensione, costituiscono un motivo per cui si potrebbe ricorrere alla nomina dell'amministratore di sostegno.

ASPETTO POSITIVO: la finalità della legge sull'amministratore di sostegno è di tutelare, con i minori impedimenti e la maggiore snellezza possibile, ogni limitazione della capacità di agire.

Come avviene la nomina dell'amministratore di sostegno?

La legge del 9 gennaio 2004 n. 6 istitutiva dell'amministratore di sostegno, stabilisce che la stessa persona in difficoltà ha la facoltà, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, di presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza. La domanda può essere effettuata anche dal Pubblico Ministero e dai più stretti congiunti. Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono darne notizia al Pubblico Ministero e possono proporre ricorso al giudice tutelare, presso la sede del tribunale. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore e il

suo decreto diventa immediatamente esecutivo.

La scelta dell'amministratore

L'amministratore di sostegno è scelto, dove possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge, purchè non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, fratello o sorella e comunque il parente entro il quarto grado. Non possono essere nominati a tale funzione gli operatori pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario. L'incarico dura dieci anni e può essere rinnovato, a meno che non si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente: nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

Controlli

Tutto quanto avviene nell'ambito dell'amministrazione è sottoposto al controllo del giudice tutelare che può intervenire annullando gli atti compiuti contro le regole e revocare l'amministratore.

Sicuramente l'istituto dell'amministratore di sostegno offre la possibilità alla persona in difficoltà di chiedere aiuto senza venire 'ghettizzata' dalla società, dimostrando la disponibilità del giurista di ascoltare e tutelare il soggetto in considerazione del fatto che 'non esistono soggetti deboli ma soggetti indeboliti dalla mancanza di un servizio', ora ben definito nell'amministratore di sostegno.

Un riferimento importante nel territorio:

Per avere informazioni sulla figura dell'amministratore di sostegno, l'A.I.T.Sa.M. di Portogruaro, in diretto contatto con i servizi sociali del territorio, ha istituito uno sportello informativo in Via Aldo Moro, 88 - Portogruaro.

Il venerdì dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00.